SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° febbraio 1993, n 25.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

AVVERTENZA

Il decreto-legge 4 dicembre 1992, n 471, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 287 del 5 dicembre 1992

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 26, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 1992)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (FACCHIANO) il 5 dicembre 1992

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 5 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XII e XIII

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 dicembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 gennaio 1993

Esaminato dalla VIII commissione il 15 dicembre 1992

Relazione scritta annunciata il 13 gennaio 1993 (atto n 1992 *A* - relatore on PALADINI)

Esaminato in aula e approvato il 21 gennaio 1993

Senato della Repubblica (atto n 922)

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 23 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 gennaio 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione il 27 gennaio 1993

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1993

93G0056

DECRETO LEGGE 1° febbraio 1993, n 26.

Interventi urgenti in materia di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di dare immediata soluzione a problemi sociali di estrema rilevanza ed attualità, procrastinando i licenziamenti collettivi mediante il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

1. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario

di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 1, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

93G0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Brescia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Brescia n. 1747.1/DAL/92 in data 11 novembre 1992 e n. 1747.2/DAL/M/92 in data 25 novembre 1992, dalle quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente,

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Brescia nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Brescia: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Brescia: giorno 23 settembre 1992;

pretura circondariale di Bergamo: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Grumello al Monte: giorni 29 e 30 settembre 1992;

tribunale di Brescia: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

pretura circondariale di Brescia: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

tribunale di Cremona: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

pretura circondariale di Cremona: giorni dal 21 al 30 settembre 1992.

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro: MARTELLI

93A0584

DECRETO 28 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della corte di appello di Firenze.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 97-IV.1.1. in data 8 gennaio 1993 del presidente della corte di appello di Firenze con la quale si comunica che la corte di appello di Firenze non è stata in grado di funzionare nei giorni 21, 22, 23 settembre, 2 e 3 ottobre 1992 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della corte di appello di Firenze nei giorni 21, 22, 23 settembre, 2 e 3 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro: MARTELLI

93A0585

DECRETO 28 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della corte di appello di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3050 in data 19 dicembre 1992 del presidente della corte di appello di Salerno con la quale si comunica che la corte di appello di Salerno non è stata in grado di funzionare dal 22 settembre al 9 ottobre 1992 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della corte di appello di Salerno dal 22 settembre al 9 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro: MARTELLI

93A0586

DECRETO 28 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Milano n. 11409/UGI/92 in data 1° dicembre 1992 e n. 338/UG/92 in data 24 novembre 1992 con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza non è stato in grado di funzionare nei giorni dal 21 al 30 settembre e nei giorni 2, 5, 6, 7, 8, 9 ottobre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza nei giorni dal 21 al 30 settembre e 2, 5, 6, 7, 8, 9 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro: MARTELLI

93A0587

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 dicembre 1992.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, e 22 ottobre 1986, n. 742, recanti nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e sulla vita, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE, concernente, tra l'altro, disposizioni per l'esercizio della libertà di prestazione nelle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 82 e 86 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 3 e 82 della predetta legge n. 742/1986;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente, tra l'altro, le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libertà di prestazione nelle assicurazioni contro i danni;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 49/1992;

Accertato che per l'anno 1993 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) va riferito al 30 ottobre 1992;

Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del giorno 31 ottobre 1992, n. C 283, che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unità di conto europea, al 30 ottobre 1992, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunità economica europea;

Decreta.

A decorrere dal 31 dicembre 1992 e fino al 30 dicembre 1993, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, 22 ottobre 1986, n. 742, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, è pari a L. 1680,25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro GUARINO

93A0553

DECRETO 28 gennaio 1993

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1993 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada» da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1991, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. in data 10 settembre 1992;

Vista la nota n. 286519 in data 19 novembre 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto di elevare al 3% l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1993,

Considerato che gli oneri a carico del Fondo derivanti dai provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa disposti nel corso del 1992 saranno ripartiti su più annualità e che pertanto, pur apparendo indispensabile un aumento dell'aliquota del contributo, la stessa può essere determinata in una misura inferiore a quella proposta dall'Istituto di vigilanza,

Ritenuta pertanto l'opportunità, in relazione anche alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1993 l'aliquota nella misura dell'uno e cinquanta per cento dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo, che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura dell'uno e cinquanta per cento dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1993 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1993 determinato applicando l'aliquota dell'uno e cinquanta per cento sui premi incassati per l'esercizio 1991 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0554

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1992

Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1992 concernente modalità per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1992, con il quale sono state apportate integrazioni alle norme del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963 per disciplinare l'assegnazione di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito con l'art. 1 del menzionato decreto ministeriale 12 marzo 1992 per la presentazione della documentazione sostitutiva prevista nello stesso articolo;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1992 è prorogata al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A0588

DECRETO 8 gennaio 1993.

Determinazione della misura per l'anno 1993 degli interessi semestrali di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Considerato che la necessità di provvedere all'emanazione del presente decreto in tempo utile perché possa trovare applicazione dal 1993, comporta l'impossibilità di far riferimento alla media dei tassi bancari attivi relativa all'intero anno 1992;

Ritenuto, pertanto, opportuno considerare come elemento di valutazione la media dei tassi bancari attivi riferita all'intervallo temporale novembre 1991-ottobre 1992;

Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nel citato periodo è stata di circa il 14%;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 657 del 1986, espresso nella seduta del 29 dicembre 1992;

Decreta:

Per l'anno 1993, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 7 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0557

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 gennaio 1993

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 5 miliardi di marchi tedeschi, ad un tasso di interesse fisso pari al 7,25 per cento della durata di cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi da capitale;

Visto il proprio decreto n. 826271 del 17 dicembre 1992, debitamente registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1992, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 385;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali fino all'importo di 5 miliardi di marchi tedeschi;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, fino all'importo di 5.000.000.000 di marchi tedeschi ad un tasso di interesse fisso pari al 7,25 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di febbraio 1994.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di 5 anni, con inizio nel mese di febbraio 1993 e scadenza entro il febbraio 1998.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di DM 1.000 (mille marchi tedeschi), o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alle borse valori di Francoforte e Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salve le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro, o alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente, per più di sette giorni, nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento

sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debitò estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in marchi tedeschi, nella misura del 101,75 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti — al netto dell'importo occorrente per l'estinzione dell'operazione di cui al citato decreto del 17 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1992, nonché della provvigione e delle spese previste al successivo art. 7 — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di febbraio 1993.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il febbraio 1998.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Deutsche Bank AG - Francoforte (Deutsche) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Deutsche, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla Deutsche, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» del due per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a marchi tedeschi 650.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in marchi a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile, anche denominati in altra valuta, ad un costo non superiore al LIBOR aumentato di 58 centesimi.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri gravanti sul corrente esercizio 1993 in conseguenza dell'eventuale sottoscrizione del contratto di «swap» di cui all'art. 10 del presente decreto, valutati nell'importo di lire 250 miliardi, faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 382

93A0609

DECRETO 13 gennaio 1993.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi secondo e terzo dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma quarto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1991 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative lire 26.172.262.812 a fronte di 32.449 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 817.833.231 a fronte di 16.351 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1991, nella seguente misura:

L. 806.566 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 50.017 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A0564

DECRETO 30 gennaio 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di febbraio 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 15,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di febbraio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1993 è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0589

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 gennaio 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1992 relativo alla dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la proposta di declaratoria della regione Campania, delle piogge persistenti dal 14 al 24 novembre 1991, del vento impetuoso del 23 e 24 novembre 1991 e delle grandinate del 16, 17, 21 e 22 novembre 1991 in provincia di Salerno;

Visto il decreto ministeriale n. 92/754 del 24 settembre 1992, con il quale in accoglimento parziale della proposta regionale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge persistenti dal 14 al 24 novembre 1991 per i danni alle strutture interaziendali, e sono stati elencati i comuni in cui l'evento avverso ha assunto carattere eccezionale;

Considerato che nell'elencazione è stato omesso il comune di Bellizzi, mentre sono stati erroneamente riportati il comune di Battipaglia, segnalato per i venti forti del 23 e 24 novembre 1991, e i comuni di Casalbuono e Serre segnalati per i danni alle opere di bonifica conseguenti alle predette piogge alluvionali;

Considerato che il vento impetuoso del 23 e 24 novembre 1991, le piogge persistenti dal 14 al 24 novembre 1991, limitatamente ai danni alle opere di bonifica, e le grandinate del 16, 17, 21 e 22 novembre 1991, non sono stati riconosciuti eccezionali per mancanza dei requisiti di legge;

Ritenuto di provvedere alla rettifica del decreto n. 92/754 del 24 settembre 1992, con la inclusione nell'elenco del comune di Bellizzi e la esclusione dallo stesso elenco dei comuni di Battipaglia, Casalbuono e Serre;

Decreta:

L'elenco dei comuni della provincia di Salerno danneggiati dalle piogge persistenti dal 14 al 24 novembre 1991, riportato nel decreto 24 settembre 1992, n. 92/754, è modificato con l'aggiunta del comune di Bellizzi e la esclusione dei comuni di Battipaglia, Casalbuono e Serre.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro FONTANA

93A0565

DECRETO 7 gennaio 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 5 ottobre 1992 relativo alla dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale n. 92/758 del 5 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 17 ottobre 1992, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° ottobre 1991 al 30 novembre 1991 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Firenze;

Vista la richiesta integrativa della regione Toscana in data 16 novembre 1992;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 92/758 del 5 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 17 ottobre 1992, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 1° ottobre 1991 al 30 novembre 1991, è estesa al territorio del comune di Capraia e Limite della provincia di Firenze, in conseguenza dei danni alle produzioni agricole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0566

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 agosto 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Gabriele Piermartini e on. Tommaso Bisagno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Decreta:

Art. 1.

I sottosegretari di Stato per i lavori pubblici on. Gabriele Piermartini ed on. Tommaso Bisagno, in caso di assenza o impedimento dell on. Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministro dei lavori pubblici, nonché tutti gli atti ed i decreti ministeriali, ivi compresi quelli inerenti al conferimento del trattamento di quiescenza in favore degli aventi diritto.

E fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non assumono vigore se non siano muniti della firma dell'on. Ministro, nonché per i provvedimenti concernenti programmi di intervento, per quelli riservati, a norma di legge, alla sua firma, e per gli affari concernenti gli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia previsti dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798.

Gli onorevoli Sottosegretari di Stato sono altresì delegati a partecipare ai lavori parlamentari inerenti alle materie di rispettiva competenza così come indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'on Gabriele Piermartini è delegato in caso di assenza o di impedimento dell'on. Ministro:

a presiedere il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale degli affari generali e del personale;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a presiedere il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Comitato generale per l albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative inerenti all'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma capitale.

Art. 3.

L'on. Tommaso Bisagno è delegato in caso di assenza o di impedimento dell'on Ministro:

a partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

a partecipare al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

a partecipare al Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.);

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale della difesa del suolo;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale delle opere marittime;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

a sovrintendere all'attuazione degli interventi straordinari per il Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale del coordinamento territoriale;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative dell'ispettorato circolazione e traffico.

Roma, 27 agosto 1992

Il Ministro: MERLONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1992
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 325

93A0560

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 novembre 1992.

Modificazione alle ripartizioni dei fondi del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura previsti dal terzo piano triennale 1991-93.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1991 con il quale è stato adottato il terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1992 concernente la ripartizione dei fondi per gli anni 1992 e 1993 di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Ritenuta la opportunità di garantire al comparto della ricerca applicata alla pesca marittima e all'acquacoltura l'importo degli stanziamenti già previsti dal terzo piano triennale 1991-93 dianzi citato (lire 28.700 milioni per il triennio) al fine di consentire la completa realizzazione delle attività di ricerca previste dallo stesso piano;

Decreta:

Per l'anno 1993 alla ricerca applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura di cui alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 18 marzo 1992, in premessa citato, è assegnato l'ulteriore importo di lire 8.900 milioni, che è portato in diminuzione dalla voce Fondo centrale, di cui alla medesima tabella *A*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1992

Il Ministro: TESINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992
Registro n. 15 Marina mercantile, foglio n. 30

93A0561

DECRETO 27 gennaio 1993.

Modalità tecniche per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali;

Visto l'art. 7 della predetta legge concernente le provvidenze a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura in dipendenza degli eventi alluvionali e delle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 nel compartimento marittimo di Pescara;

Ritenuta la necessità di approvare le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze previste dal suddetto art. 7;

Decreta:

CAPO I

Art. 1.

Ambito territoriale, temporale e soggettivo

1. I contributi previsti dall'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, sono concessi alle imprese di pesca e di acquacoltura, aventi sede nel compartimento marittimo di Pescara, le cui imbarcazioni da pesca siano state distrutte o danneggiate o i cui impianti di acquacoltura abbiano subito danni in dipendenza degli eventi alluvionali e delle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992.

2. L'indennità di attesa di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concessa ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni di cui al precedente comma 1.

CAPO II
CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE
E LA RIPARAZIONE

Art. 2.

1. La domanda di ammissione ai contributi di cui al precedente art. 1 deve essere presentata dall'armatore o dal proprietario dell'imbarcazione distrutta o danneggiata o dal proprietario dell'impianto di acquacoltura danneggiato in duplice copia, di cui una in carta legale.

2. La domanda, corredata della documentazione di cui al successivo art. 3, deve essere presentata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca - Viale dell'Arte, 16 - Roma, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi di legge.

3. Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate a mezzo del servizio postale entro il termine di cui al precedente comma 2.

Art. 3.

Documenti da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo devono essere allegati:

a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o, se si tratta di imprese che esercitano l'allevamento in acque marine o salmastre, il certificato di iscrizione alla camera di commercio;

b) certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione qualora l'impresa sia una cooperativa o un consorzio di cooperative;

c) certificato del tribunale, dal quale risulti che a carico dell'impresa richiedente non è in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia una società comunque costituita, un certificato dal quale risultino le complete generalità ed i poteri dei legali rappresentanti;

e) preventivo vistato dal R.I.N.A. per la costruzione e l'ammodernamento dell'unità da pesca e dall'ufficio del genio civile per le opere marittime per gli impianti di allevamento;

f) certificato antimafia o, nei casi previsti dalla legge, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai medesimi fini,

g) certificazione rilasciata dalla capitaneria di porto di Pescara, attestante che l'unità da pesca o l'impianto di acquacoltura, oggetto della richiesta di provvidenza, sia stata distrutta o danneggiata dagli eventi di cui all'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Art. 4.

Ammontare massimo del contributo

1. Il limite massimo di contributo erogabile per ciascun tipo di iniziativa è determinato sulla base della disponibilità complessiva, rapportata all'ammontare della spesa ritenuta complessivamente ammissibile rispettivamente per la ricostruzione e la riparazione delle unità da pesca e per la riparazione degli impianti di acquacoltura.

Art. 5.

Concessione del contributo e corresponsione degli anticipi

1. Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dispone con proprio decreto:

1) la concessione del contributo, determinandone l'ammontare secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

2) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto.

2. Tale termine non può superare i diciotto mesi; esso può essere prorogato, per una sola volta, per motivi riconosciuti validi dal Ministero.

3. Allo scopo di consentire la necessaria disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per la ricostruzione e la riparazione delle unità di cui al precedente articolo 1, il Ministero può disporre, all'atto della concessione del contributo, l'erogazione di un anticipo per un ammontare non superiore al 30% del contributo assegnato.

4. In relazione allo stato di avanzamento tecnico dei lavori di ricostruzione e di riparazione pari almeno al 50%, attestato dal R.I.N.A., il Ministero può disporre l'erogazione di un'ulteriore quota per un ammontare complessivo comunque non superiore al 70% del contributo concesso.

5. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 sono garantite ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Art. 6

Erogazione dello stato di avanzamento e del saldo del contributo

1. Per ottenere la corresponsione dello stato di avanzamento e del saldo del contributo i soggetti di cui al precedente art. 2 devono presentare al Ministero domanda in duplice copia, con firma autenticata, corredata da:

1) riepilogo di tutte le spese sostenute con l'indicazione dell'importo totale;

2) documentazione delle spese sostenute (contratti di fornitura o di costruzioni registrati, fatture, in originale o in copia autenticata, quietanzate con timbro e firma della ditta fornitrice, ecc.) con esclusione di quella eventualmente già presentata per l'erogazione delle precedenti quote di contributo, che deve però essere richiamata nel riepilogo di cui al precedente n. 1);

3) estratto matricolare (o del RNMG) della nave distrutta dagli eventi di cui al precedente art. 1, contenente l'annotazione della relativa cancellazione;

4) per gli impianti di acquacoltura, certificato di collaudo degli impianti, rilasciato dall'ufficio tecnico pubblico di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

5) per la riparazione di nave, estratto matricolare (o del RNMG) della medesima, nonché un certificato vistato dal R.I.N.A. contenente l'elenco dei lavori eseguiti,

6) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

7) certificato antimafia di cui all'art. 7 della legge n. 55/90, e successive modificazioni e integrazioni;

8) altra eventuale documentazione, richiesta dal Ministero, per conformarsi alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

2. Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di concessione del contributo, il contributo stesso è proporzionalmente ridotto.

Art. 7.

Concorso di benefici

1. Il contributo concesso in base alle disposizioni del presente capo non è cumulabile con altri benefici allo stesso titolo erogati dalla Comunità economica europea, dallo Stato e da altri enti pubblici nazionali.

2. A tal fine i soggetti di cui al precedente art. 2 sono tenuti a produrre, a corredo della domanda di saldo di cui al precedente art. 6, dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver ottenuto alcun beneficio per lo stesso titolo di cui all'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n 505.

CAPO III
INDENNITÀ AGLI EQUIPAGGI

Art. 8.
Domande di ammissione all'indennità

1. La domanda di ammissione all'indennità di cui al precedente articolo 1 deve essere presentata da ciascun componente l'equipaggio delle unità da pesca distrutte o danneggiate in duplice copia, di cui una in carta legale.

2. La domanda, corredata della documentazione di cui al successivo articolo, deve essere presentata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della Pesca - viale dell'Arte, 16 - Roma, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate a mezzo del servizio postale entro il termine di cui al precedente comma 2.

Art. 9.
Documenti da allegare alle domande

1. Alla domanda di indennità devono essere allegati:

1) certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, previsto dall'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) certificato antimafia o, nei casi previsti dalla legge, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai medesimi fini;

3) certificazione rilasciata dalla capitaneria di porto di Pescara attestante che il pescatore sia stato imbarcato sull'unità da pesca distrutta o danneggiata alla data degli eventi di cui all'art. 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 505.

Art. 10.
Ammontare massimo dell'indennità

1. L'ammontare massimo dell'indennità erogabile a ciascun imbarcato è determinato per ciascun tipo di iniziativa (ricostruzione e riparazione) sulla base della disponibilità complessiva rapportata al numero delle domande ritenute ammissibili.

Art. 11.
Concessione e liquidazione dell'indennità

1. Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dispone, con proprio decreto la concessione ed il pagamento dell'indennità.

Art. 12.
Concorsi di benefici

1. L'indennità di cui al presente capo non è cumulabile con altri benefici allo stesso titolo erogati dalla Comunità economica europea, dallo Stato e da altri enti pubblici nazionali.

2. A tal fine il pescatore interessato è tenuto a produrre, a corredo della domanda di cui al precedente art. 8, una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver ottenuto alcun beneficio per lo stesso titolo di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 505.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro: TESINI

93A0562

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 gennaio 1993.

Integrazione alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti e affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati:

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato, sono integrate come appresso:

TABELLA *A*

Area funzionale di medicina

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Discipline equipollenti: analisi chimico-cliniche e microbiologia; chimica biologica; biochimica; microbiologia;

microbiologia clinica; patologia clinica, patologia generale; biochimica applicata; biochimica clinica; biochimica sistematica umana; chimica e microscopia clinica.

Discipline affini immunologia; immunochimica; immunopatologia; parassitologia; parassitologia medica; igiene; istituzioni di patologia generale.

Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

Sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

Discipline equipollenti patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II, polizia sanitaria; igiene e veterinaria; igiene zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive; microbiologia dei prodotti zootecnici, malattie parassitarie degli animali domestici; parassitologia; profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici; parassitologia animale e difesa degli allevamenti; clinica medica veterinaria, terapia medica veterinaria; patologia medica di animali domestici; patologia speciale e clinica medica; difesa dagli inquinamenti; igiene e zootecnia, patologia da alimentazione degli animali domestici, nutrizione e alimentazione animale; clinica ostetrica e ginecologica veterinaria; patologia aviare; allevamento e patologia degli animali domestici; fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale, patologia della riproduzione e fecondazione artificiale; ostetricia veterinaria; zootecnia I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica; zootecnica II: genetica, allevamento e protezione animale, microbiologia ed immunologia veterinaria; patologia medica veterinaria.

TABELLA *B*

Area funzionale di medicina

Radiologia diagnostica.

Discipline equipollenti radiodiagnostica, radiologia, radiologia medica, radiologia e fisioterapia; radiologia e terapia fisica, radiologia medica e medicina nucleare, radiologia medica e radioterapia; radiologia medica e terapia fisica; radiologia ed elettroterapia.

Discipline affini medicina nucleare; medicina nucleare e oncologia, fisica nucleare applicata alla medicina; neuroradiologia; radiobiologia, radioterapia; radioterapia oncologica

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia

Discipline equipollenti analisi chimico-cliniche e microbiologia; analisi cliniche e di laboratorio; patologia generale, patologia clinica; biochimica e chimica clinica; semeiotica e diagnostica di laboratorio, chimica biologica o biochimica; biochimica applicata; microbiologia, microbiologia clinica; microbiologia medica; biologia clinica; analisi chimico-cliniche di laboratorio; biochimica sistematica umana, biochimica clinica; specialista medico laboratorista; specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista; specialista in analisi cliniche e di laboratorio.

Discipline affini parassitologia, parassitologia medica; istituzioni di patologia generale, chimica e microscopia clinica; chimica clinica; igiene; igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio; igiene ed epidemiologia; igiene e medicina preventiva, igiene generale e speciale; igiene pubblica, igiene e sanità pubblica; igiene e tecnica ospedaliera; igiene, tecnica e direzione ospedaliera; ematologia; immunopatologia; immunologia; immunoematologia, micologia medica; diagnostica di laboratorio; medici laboratoristi; settore laboratorista; settori e medici laboratoristi; anatomia e istologia patologica, citochimica e istochimica, citopatologia; istochimica normale e patologica; istochimica patologica; tecnica e diagnostica istopatologica, virologia; citologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A0563

ORDINANZA 22 gennaio 1993

Sospensione della qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n 427 riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n 351 regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana,

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Considerato che è stato accertato focolaio di peste suina classica in un allevamento di suini della provincia di Latina;

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Latina.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A0601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1993.

Soppressione, a far tempo dalla data di inizio dell'operatività del consiglio di borsa, dei comitati dei mercati ristretti e contestuale attribuzione al consiglio di borsa dei compiti assegnati ai comitati stessi dal regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 233 del 24 giugno 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. (Deliberazione n. 6801).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 come modificato con proprie delibere n. 2725 del 19 febbraio 1987 e n. 4808 del 24 luglio 1990;

Vista la propria delibera n. 2803 del 24 marzo 1987 con la quale sono state emanate disposizioni concernenti il rinvio e la sospensione delle negoziazioni di un titolo al mercato ristretto;

Ritenuta la opportunità di attribuire al consiglio di borsa, a far tempo dalla data di avvio della sua operatività, i compiti assegnati dal suddetto regolamento e dalla delibera n. 2803 del 1987 ai comitati dei mercati ristretti, con soppressione dei medesimi comitati;

Delibera:

A far tempo dalla data di inizio dell'operatività del consiglio di borsa sono soppressi i comitati dei mercati ristretti.

Dalla stessa data sono attribuiti al Consiglio di borsa i compiti assegnati ai comitati dei mercati ristretti dal regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 233 del 24 giugno 1977 come modificato con delibere n. 2725 del 19 febbraio 1987 e n. 4808 del 24 luglio 1990 e dalla delibera n. 2803 del 24 marzo 1987.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 26 gennaio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A0567

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in comunicazione d'impresa nel corrispondente corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 414 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MARKETING E COMUNICAZIONE DI AZIENDA

Art. 1.

La durata del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 2.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle altre aree di cui all'art. 4;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in marketing e comunicazione d'azienda.

Art. 3.

Il piano di studi del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 4, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno tre insegnamenti delle altre aree indicate nell'art. 4.

Il diploma in marketing e comunicazione di azienda si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 4.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

istituzioni di economia politica;

economia aziendale;

diritto civile;

istituzioni di diritto pubblico;

statistica;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

geografia della comunicazione;

marketing dei prodotti agro-alimentari.

Area aziendale:

economia e tecnica della pubblicità;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

marketing dei servizi;

marketing industriale;

marketing internazionale;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto industriale.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica aziendale.

Altre aree:

deontologia delle comunicazioni di massa;

management della pubblicità;

metodologie creative;

pianificazione e acquisto di mezzi pubblicitari;

programmazione e controllo della comunicazione d'impresa;

psicologia sociale;

sociologia delle comunicazioni;

strategie e strumenti della comunicazione d'impresa;

tecniche di produzione audiovisiva;

tecniche di produzione stampa;

teoria e tecnica della comunicazione di massa.

Art. 5.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda elencati nell'art. 4 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 6.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 3 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 7.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in marketing e comunicazione di azienda consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 8.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma in marketing e comunicazione di azienda sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda e corso di laurea in economia e commercio.

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA.

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale*

analisi e contabilità dei costi,

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

marketing industriale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;

diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;

politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B *Geometria:*

geometria.

A02A *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1992

Il rettore

93A0568

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397». Il D.L. n. 397/1992, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992).

Art. 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna,

ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni *(a)*, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

(a) La legge n. 183/1989 reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». Si trascrive il testo del relativo art. 31:

«Art. 31 *(Schemi previsionali e programmatici).* — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico operative di bacino,

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1,

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione,

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi,

e) i fabbisogni finanziari

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi»

Con D P C M 23 marzo 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 79 del 4 aprile 1990) è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui al presente articolo

Art. 2.

1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ***(a)***. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ***(b)***, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n 438 ***(c)***.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(d)***, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, n 4), del codice civile ***(e)***.

3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attività previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(d)***, limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

(a) L'art 31 della legge n. 41 1986 (Legge finanziaria 1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a favore dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti stessi (comma 1), nonché di quello dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, dai lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari fino al limite di L 40 000 000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione (commi 8 e 9) Lo stesso art 31 fissa inoltre la misura del contributo per le medesime prestazioni dovuto dai cittadini non mutuati e dai cittadini stranieri, entro il limite di L 40 000 000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce (comma 11) Sulla quota eccedente il limite di L. 40 000 000 e fino al limite di L 100 000 000 annue il comma 14 stabilisce che sia dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4,60 per cento, per effetto della modifica di aliquota disposta, da ultimo, dall'art 6 del D L 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n 438, da ripartirsi, sui redditi da lavoro dipendente, nella misura del 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e dello 0,80 per cento a carico del lavoratore, come prevede il successivo comma 15 Il medesimo articolo fissa inoltre la misura del contributo per fruire delle indennità economiche di maternità e di malattia (commi 4 e 5)

L'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che «A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno».

(b) La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».

(c) L'art. 8 del D.L. n. 384/1992, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, istituisce, per l'anno 1992, un'imposta straordinaria su:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'art. 744 del codice della navigazione immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960;

d) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;

e) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli. Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.

Per consultare l'intero art. 8 e le disposizioni ivi richiamate si veda nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 18 novembre 1992, in cui è pubblicato il testo di detto decreto coordinato con la legge di conversione.

(d) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a)-b) (omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

(e) Il n. 4) dell'art. 2195 del codice civile prevede l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese presso il tribunale degli imprenditori che esercitano un'attività bancaria o assicurativa.

Art. 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni *(a)*, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni *(b)*, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 5 aprile 1993 dai contribuenti di cui al medesimo articolo 2.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972 *(a)*, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni *(b)*, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 *(c)*, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

(a) Gli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) riguardano rispettivamente: la fatturazione delle operazioni; la registrazione delle fatture; la registrazione dei corrispettivi; la registrazione degli acquisti; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta; l'inizio, la variazione e la cessazione di attività. L'art. 27 riguarda le modalità e i termini di liquidazione e di effettuazione dei versamenti mensili. L'art. 33 concerne le semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività). Il quarto comma dell'art. 74 prevede che: «Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri

di uniformità, frequenza e diffusioni tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

(b) Gli articoli 9, 10, 11 e 22 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) riguardano rispettivamente: i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi; la dichiarazione nei casi di liquidazione; la dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione; le norme sulla tenuta e la conservazione delle scritture contabili e i relativi termini.

(c) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come modificato dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio e diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, [ivi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa: così stabilisce l'art. 12-*bis* del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv., con mod., dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, *n.d.r.*], l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.

3-*bis*. *L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati o inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.*

4. Sono esenti dalla imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni;

i-bis) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera* c), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni* [v. nota *(d)* all'art. 2 *n.d.r.*], *destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.*

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli artt. 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante

rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Art. 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento, nei comuni di cui all'articolo 1, dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese.

Art. 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1922, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 *(a)*. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

(a) La legge n. 742/1969 reca «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 5

«Art 2 [come sostituito dall'art. 240-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D Lgs 28 luglio 1989, n 271 (articolo aggiunto dall'art. 1 del D Lgs 20 luglio 1990, n. 193), poi modificato dall'art. 21-*bis* del D.L. 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n 356] — **In materia penale la sospensione dei termini procedurali**, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei **procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare**, qualora **essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.**

La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi **in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente** motivata e dichiarata l'ugenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'art 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificatamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art 360 del codice di procedura penale.

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art 467 del codice di procedura penale

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 dello stesso codice, le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate».

«Art. 5. — In materia amministrativa, l'art. 1 [secondo il quale "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia dato inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", *n.d.r.*] non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato».

Art. 7.

1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397 ***(a)***, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti per effetto di quanto disposto con il presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi ed applicazione di sanzioni.

2. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1, provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

(a) Il D.L. n. 397/1992, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992). Detto decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1992 ed ha avuto validità fino al 4 dicembre 1992.

Art. 8.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

Art. 9.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ***(a)***.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 ***(b)***.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 8 nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

(a) La legge n. 185/1992 reca: «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale».

(b) Si trascrive il testo dell'intero art. 9 della legge n. 198/1985, recante: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590»:

«Art. 9. — Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate da una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione, del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi».

Art. 10.

1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992 ***(a)***, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla giunta regionale Toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 237/FPC del 4 novembre 1992 ***(a)***. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.

2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(b)*. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni *(c)*, e all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 *(d)*.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(e)*, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile *(f)*.

4. Ai sostituti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attività previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(e)*, limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992 *(a)*; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.

7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992 *(a)*, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non più spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti, entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazioni di sanzioni.

8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

(a) L'O.M. n. 2307/FPC reca «Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana». Si trascrive il testo dei relativi articoli 3, 4, 5 e 6

«Art. 3 — 1 Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993 a norma dell'articolo precedente, possono essere eseguiti fino al 30 maggio 1993 dai contribuenti di cui all'art. 1 [soggetti residenti in data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 2 del medesimo art 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, ancorché aventi residenza o sede diversa, *n.d.r.*].

2 I contribuenti indicati nell'art. 1 tenuti, successivamente alla data del 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 31 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 30 aprile 1993 L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine così come prorogato di prestazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è prorogato di tre mesi

3 I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'art. 2, comma 1, sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'art 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per il periodo di imposta in corso alla data del 31 ottobre 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo art 7

4. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'art. 1 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di maggio 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

Art. 4. — 1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti avverrà senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Art. 5. — 1. Per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 31 ottobre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, ma egualmente ammissibili ai benefici di cui alla presente ordinanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento delle attività industriale, commerciale e artigiana nella località di cui al comma 1, e che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti, relativi ai benefici di cui alla presente ordinanza, sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese varie.

Art. 6. — 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 sono sospesi nel periodo 31 ottobre-31 dicembre 1992 i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 31 ottobre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica devono effettuarsi gratuitamente e possono avere luogo anche ad istanze di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sotto indicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 31 ottobre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi».

(b) Per il contenuto dell'art. 31 della legge n. 41/1986 si veda la nota *(a)* all'art. 2.

(c) Per il titolo della legge n. 413/1991 si veda la nota *(b)* all'art. 2.

(d) Per il contenuto dell'art. 8 del D.L. n. 384/1992 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

(e) Per l'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda la nota *(d)* all'art. 2.

(f) Per il contenuto del n. 4) dell'art. 2195 del codice civile si veda la nota *(e)* all'art. 2.

Art. 11.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi»; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi, ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 *(a)*.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze. Il comma 6 del relativo art. 12 così recita: «All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire 62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria"».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A0569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 recante: «Interventi urgenti in materia di occupazione»

Il decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante «Interventi urgenti in materia di occupazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992.

93A0607

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987 e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.

Il giorno 11 gennaio 1993 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987 e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989, le cui ratifiche sono state autorizzate con legge 7 gennaio 1992 n. 53, pubblicata nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992.

In conformità dell'art. 29, la convenzione unitamente al relativo protocollo di correzione, è entrata in vigore il giorno 11 gennaio 1993.

93A0573

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici consolari onorari in Québec (Canada), Sao Caetano do Sul (Brasile) e Griffith (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Il sig. Riccardo Rossini, console onorario in Quebec (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente la comunità urbana di Québec e le contee di Levis e di Beauce Nord, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo,

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni (eccettuati i certificati di residenza italiana);

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Montreal,

f) compiere operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale,

g) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1993

p. *Il Ministro* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Il sig. Giuseppe Casu agente consolare onorario in Sao Caetano do Sul (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il municipio di Sao Caetano do Sul, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni,

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali,

c) assistenza ai connazionali bisognosi, con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in San Paolo,

d) ricevimento e trasmissione di atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito

e) istruzione delle pratiche relative alla cittadinanza e loro trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo per ogni decisione in merito

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 gennaio 1993

p. *Il Ministro* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta

Il sig. Antonio Santolin, agente consolare onorario in Griffith (Nuovo Galles del Sud, Australia), con circoscrizione Murrumbidgee Murray, Central West, Far West, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani,

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni,

c) rinnovo di passaporti nazionali previo nulla osta del consolato generale in Sydney,

d) tenuta dell'anagrafe dei cittadini italiani e trasmissione al consolato generale in Sydney delle relative schede, tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali,

e) assistenza ai connazionali in materia pensionistica

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1993

p. *Il Ministro* AZZARÀ

93A0574

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Tampico (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Juan Di Costanzo Zaragoza, console onorario in Tampico (Messico) con circoscrizione nello Stato di Tamaulipas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili e di navi;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dell'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

93A0575

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Gaeta

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 18 dicembre 1992, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 220, sita in località Fontania, nel comune di Gaeta, riportata nel catasto terreni dello stesso comune, al foglio n. 34, particella n. 78/parte.

93A0572

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università, è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia morale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0597

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 2 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 2 febbraio 1993

Dollaro USA	1517,18
ECU	1816,22
Marco tedesco	930,50
Franco francese	257,13
Lira sterlina	2219,18
Fiorino olandese	826,98
Franco belga	45,16
Peseta spagnola	13,105
Corona danese	241,22
Lira irlandese	2268,49
Dracma greca	6,948
Escudo portoghese	10,320
Dollaro canadese	1200,78
Yen giapponese	12,160
Franco svizzero	1003,29
Scellino austriaco	132,26
Corona norvegese	218,99
Corona svedese	205,30
Marco finlandese	269,48
Dollaro australiano	1025,92

93A0626

N. 19

Media dei titoli del 29 gennaio 1993

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,075
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,200
» » » 21- 4-1987/94	91,850
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	99,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	102,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,925
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,075
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,075
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,775
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,800
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,675
» » » TR 2,5% 1983/93	100,800
» » » Ind 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	99,975
» » » » 1- 4-1988/93	100,550
» » » » 1- 5-1988/93	100,600
» » » » 1- 6-1988/93	101,300
» » » » 18- 6-1986/93	100,400
» » » » 1- 7-1988/93	101,275
» » » » 17- 7-1986/93	100,150
» » » » 1- 8-1988/93	101,400
» » » » 19- 8-1986/93	100,400

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,650
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,400
» » » » 20-10-1986/93	101,225
» » » » 1-11-1988/93	100,825
» » » » 18-11-1987/93	101,800
» » » » 19-12-1986/93	103,200
» » » » 1- 1-1989/94	101 —
» » » » 1- 2-1989/94	100,850
» » » » 1- 3-1989/94	100,225
» » » » 15- 3-1989/94	100,225
» » » » 1- 4-1989/94	100,225
» » » » 1- 9-1989/94	100,200
» » » » 1-10-1987/94	100,450
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	100,525
» » » » 1- 2-1985/95	100,950
» » » » 1- 3-1985/95	98,425
» » » » 1- 3-1990/95	99,375
» » » » 1- 4-1985/95	99,225
» » » » 1- 5-1985/95	96,950
» » » » 1- 5-1990/95	99,250
» » » » 1- 6-1985/95	97,125
» » » » 1- 7-1985/95	97,550
» » » » 1- 7-1990/95	99,900
» » » » 1- 8-1985/95	97,250
» » » » 1- 9-1985/95	97,875
» » » » 1- 9-1990/95	99,175
» » » » 1-10-1985/95	98,350
» » » » 1-10-1990/95	99,075
» » » » 1-11-1985/95	99,900
» » » » 1-11-1990/95	99,150
» » » » 1-12-1985/95	100,975
» » » » 1-12-1990/95	100 —
» » » » 1- 1-1986/96	100,550
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99,575
» » » » 1- 3-1986/96	98,125
» » » » 1- 4-1986/96	96,075
» » » » 1- 5-1986/96	95,725
» » » » 1- 6-1986/96	96 —
» » » » 1- 7-1986/96	96,475

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito	del Tesoro	Ind		1- 8-1986/96	96,225
»	»	»		1- 9-1986/96	97,050
»	»	»		1-10-1986/96	97,650
»	»	»		1-11-1986/96	99,100
»	»	»		1-12-1986/96	101,250
»	»	»		1- 1-1987/97	100,500
»	»	»		1- 2-1987/97	99,425
»	»	»		18- 2-1987/97	99,150
»	»	»		1- 3-1987/97	97,900
»	»	»		1- 4-1987/97	95,750
»	»	»		1- 5-1987/97	95,300
»	»	»		1- 6-1987/97	96,150
»	»	»		1- 7-1987/97	95,650
»	»	»		1- 8-1987/97	97,400
»	»	»		1- 9-1987/97	98,400
»	»	»		1- 3-1991/98	96,850
»	»	»		1- 4-1991/98	96,300
»	»	»		1- 5-1991/98	96,350
»	»	»		1- 6-1991/98	97,450
»	»	»		1- 7-1991/98	97,750
»	»	»		1- 8-1991/98	97,150
»	»	»		1- 9-1991/98	96,500
»	»	»		1-10-1991/98	96 —
»	»	»		1-11-1991/98	96,675
»	»	»		1-12-1991/98	97,600
»	»	»		1- 1-1992/99	97,500
»	»	»		1- 2-1992/99	96,800
»	»	»		1- 3-1992/99	96,400
»	»	»		1- 4-1992/99	95,950
»	»	»		1- 5-1992/99	96,100
»	»	»		1- 6-1992/99	97 —
Buoni	Tesoro	Pol	12,50%	1- 2-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni	Tesoro	Pol	12,50%	1- 9-1990/94	99,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	97,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	97,725
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	97,550
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	97,500
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	97,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,950
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,100
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98,700
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	96,700
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	96,550
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	96,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,300
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,550
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	95,400
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	95,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati	credito	Tesoro	E C U	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,100
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,050
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,250
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	100,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,100
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	100,200
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	103,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	107 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	110 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	113 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	110,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102 —
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,450
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	102,800
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	101,800

93M29013

Il contabile del portafoglio dello Stato

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, recante: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1992).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella *B*, divisione VI, procedimento n. 4, dove è scritto: «riconoscimento di "assimilato al *produttore*"» si legga: «riconoscimento di "assimilato al *distillatore*"».

93A0583

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L. 345.000**
	- semestrale	**L. 188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44 000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	**L. 664.000**
	- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 7 0 9 3 *

L. 1.300